



AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA PISANA



REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DELL'AREA TECNICA < 100.000 €

Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 - Gestione e Controllo del procedimento di iscrizione all'Albo professionisti	pag. 3
Art. 3 – Atto introduttivo del procedimento: parte I – La richiesta	pag. 3
Art. 4 - Atto introduttivo del procedimento: parte II – La documentazione	pag. 4
Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo	pag. 4
Art. 6 – Durata aggiornamento e rinnovo dell'iscrizione	pag. 4
Art. 7 – Modalità di presentazione istanza di ammissione	pag. 4
Art. 8 – Istruttoria : parte I - Accertamento del Diritto e formazione Albo	pag. 5
Art. 9 – Istruttoria : parte II - Aggiornamento Albo	pag. 5
Art. 10 – Approvazione Albo	pag. 5
Art. 11 – Cancellazione dall' Albo	pag. 5
Art. 12 – Modalità di utilizzo	pag. 6
Art. 13 – Eccezioni alla modalità di utilizzo	pag. 6
Art. 14 – Determinazione dell'importo	pag. 6
Art. 15 – Tipologia di incarichi	pag. 7
Art. 16 – Tipologia di soggetti incaricabili	pag. 7
Art. 17 – Cause di esclusione	pag. 7
Art. 18 – Elenco Operatori Economici	pag. 8
Art. 19 – Affidamenti	pag. 8
Art. 20 – Mancanza di candidature	pag. 8
Art. 21 – Obblighi di informazione	pag. 8
Art. 22 – Contestazioni	pag. 9
Art. 23 – Trattamento dei dati personali	pag. 9
Art. 24 – Disposizioni finali e Pubblicità dell'Albo	pag. 9
Art. 25 – Disposizioni finali sulla Validità dell'Albo	pag. 9
All. a) – Schemi Domanda di iscrizione	pag. 10
All. b) – Curriculum Professionale	pag. 11

Art. 1 ***(Oggetto del Regolamento)***

Il presente Regolamento disciplina il procedimento, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Professionisti della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana – Dipartimento Area Tecnica, nonché le procedure di affidamento dei servizi attinenti agli incarichi professionali di progettazione, all'architettura e all'ingegneria e dei servizi affini di attività tecnica di importo inferiore a € 100.000, di cui all'art. 91, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, per quanto applicabile, all'art. 62 del Regolamento Generale DPR 554/99, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento generale attuativo del Codice De Lise, previsto all'art.5 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.

L'Albo viene utilizzato da questa Azienda come strumento di individuazione degli operatori economici a cui affidare i suddetti incarichi professionali.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda, in presenza di lavori, che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora l'Azienda, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai soggetti iscritti, di invitare altri soggetti ritenuti idonei, purchè quest'ultimi dimostrino di possedere i necessari requisiti, al momento della presentazione dell'offerta.

I soggetti non iscritti, ma invitati alla procedura, che avranno presentato un'offerta valida, saranno successivamente iscritti di diritto all'Albo.

Art. 2 ***(Gestione e controllo del procedimento di iscrizione all'Albo Professionisti)***

La gestione e il controllo del procedimento di cui trattasi è di competenza della U.O. Supporto Amministrativo Dipartimento Area Tecnica Approvvigionamenti e Rapporti con l'ESTAV, a cui spettano in particolare:

- la preparazione degli atti istruttori
- il controllo dei requisiti di ammissione
- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo
- la redazione degli atti a rilevanza esterna
- la predisposizione degli atti deliberativi.

Gli adempimenti conseguenti alla tenuta e all'utilizzo dell'Albo sono in capo alle seguenti Strutture Aziendali:

- U.O. Supporto Amministrativo Dipartimento Area Tecnica Approvvigionamenti e Rapporti con l'ESTAV per il controllo dei requisiti di idoneità, la tenuta dell'Albo e il suo aggiornamento;
- U.O. Progetti e Contabilità LL.PP. per il relativo utilizzo.

Art. 3 ***(Atto introduttivo del procedimento: parte I – La richiesta)***

La parte interessata può chiedere l'iscrizione all'Albo presentando apposita richiesta indirizzata al Direttore Generale dell'A.O.U.P., e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento Area Tecnica, secondo i modelli allegati alla lett. "A" e "B" del presente regolamento.

Il Responsabile del procedimento avvia l'istruttoria accertando preliminarmente il diritto del richiedente.

Art. 4

(Atto introduttivo del procedimento: parte II - La documentazione)

La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli di cui all'allegato "A" e "B", corredata da tutti i documenti utili e precisamente quelli previsti dal successivo art. 5.

Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi del D. Lgs. 163/06, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti dallo stesso decreto.

Art. 5

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo)

I requisiti per l'inserimento degli operatori economici nell'Albo fornitori ai sensi art. 90 c, 1 lett d), e), f), f-bis), g) e h) D. Lgs. 163/06 sono:

- il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 lett.a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).
- di richiedere l'iscrizione all'elenco in forma individuale, ovvero in forma di società di professionisti o di ingegneria, ovvero di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo sia di un consorzio, art. 90;
- la sussistenza degli altri requisiti per la partecipazione alle gare indette da questa Azienda.

L'iscrizione all'Albo è disposta con delibera del Direttore Generale.

Per la partecipazione all'affidamento, l'idoneità dell'operatore economico è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati. A seguito dell'invito, ciascun operatore economico ha l'onere, pena esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità penale, che i dati contenuti nel modulo di candidatura non hanno subito variazioni dalla data della sua presentazione.

Art. 6

(Durata, aggiornamento e rinnovo dell'iscrizione)

L'iscrizione ha validità triennale a decorrere dalla data di iscrizione effettuata secondo le modalità indicate all'interno del presente regolamento.

Allo scadere del triennio, questa AOU provvederà a pubblicare un nuovo avviso di iscrizione all'Albo, adottando la prevista procedura per l'iscrizione.

L'Albo è aggiornato semestralmente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute, come meglio specificato al successivo art.9.

Art. 7

(Modalità di presentazione istanza di ammissione)

Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo devono compilare apposita domanda reperibile sul sito www.ao-pisa.toscana.it.

Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione, questa Azienda indicherà i tempi e le modalità di inoltro dell'integrazione medesima.

Art. 8

(Istruttoria: parte I – Accertamento del diritto e formazione Albo)

Ai fini della tenuta dell'Albo, questa azienda dispone la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'iscrizione e richiederà agli operatori economici la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Il campione viene determinato nella misura del 10% dei richiedenti tramite sorteggio.

In aggiunta a quanto sopra, questa Azienda si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione.

In caso tale prova non venga fornita vi sarà automatica esclusione dall'elenco e segnalazione all'”Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” per i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 11 D.Lgs 163/06 e la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

Il Responsabile del Procedimento esaminata tutta la documentazione provvederà a formare l'elenco iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare; l'ordine di iscrizione tra i soggetti aventi diritto avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica, in data stabilita nell'avviso o con successiva comunicazione.

Art. 9

(Istruttoria: parte II – Aggiornamento Albo)

Questa AOU provvederà alla revisione dell'Albo e al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza semestrale.

In occasione di ogni aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

L'aggiornamento periodico comprenderà:

- iscrizione di nuovi operatori economici che verranno inseriti in base alla data di arrivo
- variazioni-integrazioni relative ad operatori economici già iscritti
- verifiche a campione sui requisiti degli operatori economici già iscritti
- cancellazione di operatori economici già iscritti.

L'operatore economico iscritto che ritenga di procedere all'integrazione dell'elenco delle categorie ovvero ad una modifica dei propri dati, dovrà comunicarle per iscritto al Direttore Generale dell'A.O.U.P. e al Direttore del Dipartimento Area Tecnica.

Art. 10

(Approvazione Albo)

L'A.O.U.P. procede all'approvazione dell'Albo con delibera di autorizzazione del Direttore Generale, esecutiva a termini di legge.

Art. 11

(Cancellazione dall'Albo)

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio:

- a) per la sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo;

- b) accertata irregolarità in fase di partecipazione all'affidamento (comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa);
- c) mancata comunicazione di quanto richiesto da questa Azienda in fase di verifica delle dichiarazioni fornite all'atto dell'iscrizione;
- d) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.
- e) grave negligenza, malafede o errori gravi nell'esecuzione di rapporti contrattuali con la stazione appaltante, da questa accertati e notificati;
- f) qualora per almeno due volte il soggetto invitato abbia declinato l'invito senza fornire valide motivazioni alla rinuncia.
- g) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di penali per più di tre volte, o la risoluzione del contratto per inadempimento.

Ai soggetti cancellati verrà trasmessa comunicazione scritta entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento, riportante i motivi della cancellazione.

L'operatore economico avverso il quale sia stato disposto un provvedimento di cancellazione non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi 6 mesi dalla cancellazione.

La cancellazione altresì disposta su domanda dell'operatore economico interessato.

Art. 12 ***(Modalità di utilizzo)***

La scelta degli operatori economici da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico di tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie seguendo l'ordine preconstituito di iscrizione (a mezzo di sorteggio, ex art. 8 del presente regolamento), in base al curriculum.

In via ordinaria i soggetti iscritti all'Albo, che siano risultati aggiudicatari, non potranno essere nuovamente invitati sino ad esaurimento dell'incarico.

In ogni caso, la verificata impossibilità ovvero non volontà di un operatore economico di rispondere alla richiesta di offerta, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore di quello successivo nell'ordine della categoria interessata, con obbligo di motivare la decisione.

L'Albo è articolato secondo le categorie previste dal successivo art. 15

Art. 13 ***(Eccezioni alla modalità di utilizzo)***

Questa Azienda può invitare, con atto motivato, soggetti non iscritti all'Albo, qualora, per determinate categorie nell'Albo non sia presente alcuna impresa o siano presenti imprese in numero insufficiente, oppure siano presenti operatori economici che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l'esecuzione dell'incarico oggetto di richiesta di offerta. Il dirigente, vista la peculiarità dell'incarico, può, con atto motivato ed in deroga al principio della rotazione, effettuare il sorteggio tra gli operatori economici aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico-finanziari, ovvero invitare tutti i soggetti iscritti alla categoria di riferimento.

Art. 14 ***(Determinazione dell'importo per l'affidamento)***

La determinazione dell'importo costituente la soglia di riferimento per l'assoggettamento al presente Regolamento è effettuata dal Direttore della U.O. Progetti e Contabilità LL.PP., sulla base di quanto previsto all'art. 62 del Regolamento Generale DPR n. 554/1999, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento generale attuativo del Codice De Lise, previsto all'art.5 del D. Lgs. 163/06 s.m.i..

Art. 15 **(Tipologia di incarichi)**

Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento gli incarichi nelle materie di cui all'art. 1 relativi a:

- a) Indagine geologica, geotecnica, sismica e geognostica (compresa analisi dei terreni)
- b) Progettazione e/o D.L. di edilizia sanitaria;
- c) Progettazione e/o D.L. civile e terziaria;
- d) Progettazione e/o D.L. strutturale
- e) Progettazione e/o D.L. impiantistica elettrica
- f) Progettazione e/o D.L. impiantistica elettronica / telecomunicazioni
- g) Progettazione e/o D.L. impiantistica meccanica
- h) Progettazione e/o D.L. impianti e apparecchiature sanitarie speciali
- i) Progettazione e/o D.L. ai fini del rilascio della certificazione per prevenzione antincendio
- j) Progettazione e/o D.L. superfici destinate a verde
- k) Validazione progetti, ex art. 112 D. Lgs. 163/06 s.m.i
- l) Valutazione di impatto ambientale
- m) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
- n) Collaudo tecnico-amministrativo
- o) Collaudo strutturale – edile
- p) Collaudo impiantistico elettrotecnico – meccanico
- q) Fonti alternative: progettazione – D.L. - collaudi
- r) Rilievi ed altre attività professionali correlate alla professione di geometra (accatastamenti, stime, ecc.)
- s) Ricognizione, rilievi e verifiche su terreni, immobili ed impianti;
- t) Misurazioni fonometriche
- u) Servizi affini di attività tecnica
- v) Consulenze di Ingegneria e di Architettura.

La procedura di affidamento degli incarichi di cui all'art. 90, comma 6 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. è preceduta dall'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento circa la sussistenza delle condizioni, di cui al comma predetto, nonché dal successivo comma 7, che consentono di reperire le professionalità necessarie al di fuori della struttura organizzativa dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

Art. 16 **(Tipologia di soggetti incaricabili)**

Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati, oltre che ai soggetti iscritti all'Albo dei Professionisti, ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere c), d), e), f), f-bis), g), ed h) con le specificazioni di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo del D.Lgs. 163/2006.

Art. 17 **(Cause di esclusione dall'affidamento)**

Non possono risultare affidatari di incarichi, disciplinati dal presente Regolamento, i soggetti, di cui al precedente articolo 11 e di cui all'art. 16 che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.

L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione, da parte dei professionisti, nelle forme di legge, contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.

Qualora, a seguito di controllo d'ufficio disposto, a norma di legge, dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, l'affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto, oltre alle responsabilità penali a cui va incontro ai sensi dell'art. 76 DPR 445/00.

Art. 18 **(Elenco operatori economici)**

Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che impone la consultazione di soggetti iscritti in Elenco che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-professionale oltre che economico-finanziaria in relazione all'incarico, questa Amministrazione ricorre all'Albo dei Professionisti.

L'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento avviene tramite selezione dei soggetti iscritti all'Albo dei Professionisti. In analogia a quanto previsto dall'art. 125, comma 12, ultimo periodo, del Codice, gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza triennale.

Per l'anno 2010, fino all'esecutività dell'Albo dei Professionisti, l'affidamento degli incarichi avviene tramite selezione di soggetti da un Elenco di operatori economici, istituito a seguito di apposito avviso pubblico.

Art. 19 **(Affidamenti)**

I servizi tecnici di importo **inferiore a 20.000 euro** sono attribuiti mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia del 4.4.2001, viene negoziato fra il Responsabile del Procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.

I servizi tecnici di importo **superiore a 20.000 ed inferiore a 100.000 euro** sono affidati, ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 57, c. 6) e previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei, all'operatore che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 20 **(Mancanza di candidature)**

Qualora, a seguito della pubblicazione dell'Avviso per la formazione dell'Albo dei Professionisti non vengano presentate candidature o queste risultino inadeguate, la Stazione Appaltante provvederà ad avviare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. selezionando almeno tre professionisti

Art. 21
(Obblighi di informazione)

I soggetti iscritti all'Albo hanno l'obbligo di inviare comunicazione scritta, indirizzata al Direttore Generale dell'A.O.U.P. e al Direttore del Dipartimento Area Tecnica, ogni variazione dei dati (variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione) e delle informazioni previste dal presente regolamento.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della variazione, pena l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 8, 11 e 16 del presente regolamento.

Art. 22
(Contestazioni)

Gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori, nulla avranno da pretendere nel caso in cui questa azienda non conferisca applicazione all'Albo per mancanza di servizi nella categoria d'interesse nel corso del periodo di validità dell'iscrizione ovvero dia corso a procedure in numero tale da non poter scorrere ed esaurire l'intero elenco dei soggetti iscritti.

Art. 23
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura oggetto del presente regolamento. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente di questa azienda, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento;
- quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 24
(Disposizioni finali e Pubblicità dell'Albo)

Il presente Regolamento comprensivo di allegato è pubblicato sul sito web aziendale (www.ao-pisa.toscana.it), unitamente all'Albo dei Professionisti.

Art. 25
(Disposizioni finali sulla Validità Albo)

L'Albo della stazione appaltante rimarrà valido e aggiornabile fino all'attivazione dell'indirizzario START della Regione Toscana. Non appena lo stesso verrà attivato, i soggetti economici già iscritti all'Albo verranno preavvisati e potranno iscriversi all'Albo Regionale.

L'AOUP si riserva il diritto di accedere all'Albo Regionale, non appena attivo, in sostituzione di quello aziendale in qualsiasi momento senza alcuna procedura di approvazione da parte dell'Azienda.